

fondi, ed in difetto dovevano provvedere i Provveditori ai beni inculti.

Il Consorzio veniva costituito ed i lavori venivano eseguiti o direttamente dagli interessati od a mezzo del Magistrato dei beni inculti.

Questo aveva sempre la suprema tutela sui Consorzi e per quelli da esso costituiti ne regolava l'amministrazione.

I Provveditori, col parere dei Periti, determinavano il denaro che a loro pareva necessario per la esecuzione delle opere « che debba andare nella spesa », e tale denaro doveva essere depositato nella cassa del Magistrato.

Nel caso che il versamento non avesse avuto luogo nel termine stabilito veniva provveduto direttamente dal Governo della Repubblica, il quale teneva per sè e poi cedeva a mezzo d'incanto una parte dei fondi bonificati.

I Provveditori dovevano trasferirsi sopraluogo con i loro ingegneri per provvedere alla esecuzione delle opere con la maggiore diligenza e perfezione.

Eseguiti i lavori i fondi erano esenti per un certo periodo — generalmente dieci anni — dalle imposte « da tutte le fattioni così reale come personale ».

Per ogni Consorzio venivano nominati, o direttamente dall'assemblea dei consorziati, o dal Magistrato dei beni inculti qualora non provvedesse il consorzio, tre Presidenti⁽¹⁾, i quali non potevano rifiutare sotto pena di pagamento di ducati 200 « quando non trovassero giusta causa da esser admissa con Terminazione del loro Magistrato, e se prima non sarà eletto altro soggetto in luogo del dispensato, dovendo il Coadiutor dell'Ufficio di tempo

(¹) « Si eleggono Presidenti per la direzione, e maneggio, o dalla Riduzione dei Consorzi con due terzi dei Voti, convocandosi gli interessati, o dal Magistrato medesimo in supplimento sopra le istanze degli Interessati, quando questi non si raccolgono in numero sufficiente » (ROMPIASIO, op. cit., pag. 517).